

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-2930 DEL 12/11/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8

Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2018-PD-3677

OGGETTO: APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE

NTA DEL RUE



Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2018-PD-3677

OGGETTO: APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE NTA DEL RUE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Visti:

la Legge Regionale 30 luglio 2013, n°15 "Semplificazione della disciplina edilizia" e s.m.i.;

il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n1444;

il RUE vigente approvato con delibera di CC n°71 del 20/07/2010 e successive varianti;

Premesso:

che dall'istruttoria di diverse pratiche edilizie è emerso come alcune soluzioni progettuali scaturiscano da interpretazioni differenti delle medesime Norme Tecniche di Attuazioni del RUE ed in specifico in merito:

- a) alla realizzazione di pareti perimetrali nei locali adibiti a "sottotetto" realizzate con serramenti resi ciechi mediante l'inserimento di pannellature;
- b) alla presenza e quantità di locali utili e locali pertinenziali all'interno della medesima unità immobiliare;
- c) alla definizione di *altezza utile* oggetto della determina dirigenziale 1583/2018;
- d) alla determinazione dell'altezza nei locali adibiti ad autorimesse.

che, unitamente ai responsabili delle strutture operative sono state esaminate le problematiche emerse e si è condiviso una linea interpretativa che superi le divergenze, in modo da dare una univoca interpretazione e non vi sia disparità di giudizio in sede di istruttoria delle diverse pratiche edilizie;

Ritenuto, quindi, che sugli argomenti sopra esposti si debba dare la seguente linea di indirizzo:

- a) i tamponamenti esterni dei locali destinati a "sottotetto" e conformi ai requisiti energetici, richiesti dalla normativa vigente, possono essere realizzati non solo in muratura ma anche con serramenti non apribili e resi *ciechi/opachi* da pannellature fisse in quanto non in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Tale soluzione dovrà essere verificabile anche in sede di sopralluogo di verifica nell'ambito della SCEA e dovrà essere conforme ai dettagli esecutivi depositati nel progetto e contenuti nelle tavole di rilascio. L'unica porzione apribile e vetrata *trasparente* deve essere quella con superficie pari a max 1,20 mq;
- b) la realizzazione di locali utili e accessori può avvenire all'interno della medesima unità immobiliare nel rispetto dell'art. 2.1.2, c.8 delle NTA di RUE che prevede un massimo del 60% di superficie accessoria rispetto alla superficie utile dell'edificio e non delle singole unità immobiliari;
- c) le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 1583 del 2018 devono essere applicate esclusivamente per i titoli abilitativi presentati in data successiva al 28/12/2017, così come definito nella delibera di C.C. 98/2017 avente come oggetto "MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE e L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA",
- d) nel caso di locali destinati ad autorimessa di cui all'art.2.1.2, c.8, lett.a2) delle NTA di RUE si precisa che per la determinazione dell'altezza interna si considera la misura rilevata:
- tra la quota di calpestio e l'intradosso del controsoffitto, nel caso di presenza di controsoffitto;
- tra la quota di calpestio e l'intradosso strutturale senza tener conto degli elementi emergenti, nel caso di presenza di struttura (ad esempio solaio piano o inclinato);
- tra la quota di calpestio e l'intradosso del travetto avente funzione strutturale, nel caso di posto auto coperto da una struttura il cui pacchetto è costituito da travetti e manto di copertura leggero (ad esempio assito in legno, lastre ondulate, manti plasticati). La quota di calpestio deve essere calcolata senza tenere conto di strutture precarie e facilmente amovibili, come ad esempio pavimenti galleggianti e similari.

Preso atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata e pertanto non è soggetto all'attestazione di regolarità contabile;

Visto il decreto pg n.82250 del 16 aprile 2018 con il quale il Sindaco del Comune di Parma ha nominato l'arch. Silvano Carcelli dirigente del Settore Sportello Attività produttive e edilizia;

Visto l'art. 183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 87 dello statuto comunale;

per le motivazioni esposte in premessa

DETERMINA

di approvare la seguente disposizione interpretativa di quanto definito nelle Norme Tecniche di Attuazione del RUE:

- a) i tamponamenti esterni dei locali destinati a "sottotetto" e conformi ai requisiti energetici, richiesti dalla normativa vigente, possono essere realizzati non solo in muratura ma anche con serramenti non apribili e resi *ciechi/opachi* da pannellature fisse in quanto non in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Tale soluzione dovrà essere verificabile anche in sede di sopralluogo di verifica nell'ambito della SCEA e dovrà essere conforme ai dettagli esecutivi depositati nel progetto e contenuti nelle tavole di rilascio. L'unica porzione apribile e vetrata *trasparente* deve essere quella con superficie pari a max 1,20mq;
- b) la realizzazione di locali utili e accessori può avvenire all'interno della medesima unità immobiliare nel rispetto dell'art. 2.1.2, c.8 delle NTA di RUE che prevede un massimo del 60% di superficie accessoria rispetto alla superficie utile dell'edificio e non delle singole unità immobiliari;
- c) le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 1583 del 2018 devono essere applicate esclusivamente per i titoli abilitativi presentati in data successiva al 28/12/2017, così come definito nella delibera di C.C. 98/2017 avente come oggetto "MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE e L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA";
- d) nel caso di locali destinati ad autorimessa di cui all'art.2.1.2, c.8, lett.a2) delle NTA di RUE si precisa che per la determinazione dell'altezza interna si considera la misura rilevata:
- tra la quota di calpestio e l'intradosso del controsoffitto, nel caso di presenza di controsoffitto;
- tra la quota di calpestio e l'intradosso strutturale senza tener conto degli elementi emergenti, nel caso di presenza di struttura (ad esempio solaio piano o inclinato);
- tra la quota di calpestio e l'intradosso del travetto avente funzione strutturale, nel caso di posto auto coperto da una struttura il cui pacchetto è costituito da travetti e manto di copertura leggero (ad esempio assito in legno, lastre ondulate, manti plasticati). La quota di calpestio deve essere calcolata senza tenere conto di strutture precarie e facilmente amovibili, come ad esempio pavimenti galleggianti e similari.
 - 2. di dare atto che la determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato (estremi del firmatario in calce alla pagina)